

E' stato pubblicato il D.L. 21 settembre 2021, n. 127 recante le misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Certificazione verde COVID-19 obbligatoria nei luoghi di lavoro pubblici e privati dal 15 ottobre

Il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 reca disposizioni volte a fronteggiare l'emergenza da COVID-19 adeguando il quadro delle vigenti misure di contenimento ed estendendo l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 all'accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati oltre a dettare una disciplina specifica per l'impiego delle predette certificazioni negli uffici giudiziari da parte dei magistrati e dei componenti delle commissioni tributarie.

Il provvedimento reca inoltre, misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi, per il settore sportivo, in materia di durata delle certificazioni verdi e in ordine ai servizi di assistenza e supporto ai cittadini per il Digital Covid Certificate, nonché disposizioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative.

Il testo stabilisce che, dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la Certificazione verde Covid-19 (green pass) sarà obbligatoria per accedere nei luoghi di lavoro pubblici e privati .

In particolare, detto obbligo, per quanto riguarda l'**ambito del pubblico impiego**, è previsto, dall'articolo 1 in capo:

- al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia
- al personale degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale,
- a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche sopracitate, anche sulla base di contratti esterni.

L'obbligo è previsto anche in capo ai **soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.**

I datori di lavoro devono definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, da effettuare al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro.

Il personale non in possesso della certificazione verde COVID-19 è considerato **assente ingiustificato** fino alla presentazione della stessa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né alcun ulteriore compenso o emolumento.

Viene inoltre disciplinato il **regime sanzionatorio**, prevedendo che in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, ai comma 4 (mancata verifica delle certificazioni verdi da parte dei datori di lavoro), 5 (mancata adozione, nel termine previsto, delle misure organizzative per le verifiche delle certificazioni verdi) e 7 (accesso ai luoghi di lavoro in mancanza di certificazione verde), si applichi l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito

dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il quale stabilisce, tra l'altro, l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1000; tale sanzione è aumentata da 600 a 1.500 euro per le violazioni di cui al citato comma 7.

Per quanto riguarda l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei **magistrati** negli uffici giudiziari, l'articolo 2 inserisce un articolo aggiuntivo (9-sexies) al decreto-legge n. 52 del 2021, in materia di Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari. In particolare l'articolo 9-sexies, prevede che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché i componenti delle commissioni tributarie possano accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa solo se possiedono ed esibiscono, ove richiesti, la certificazione verde COVID-19.

La carenza della certificazione o anche solo la sua mancata esibizione, impedendo l'accesso all'ufficio, comporta un'assenza dall'ufficio medesimo, che è specificamente considerata non giustificata. Dall'assenza non derivano conseguenze incidenti sul rapporto di lavoro, salva la perdita della relativa retribuzione o di ogni compenso o emolumento comunque denominato.

L'articolo 3 inserisce un ulteriore articolo aggiuntivo (9-septies) nel decreto-legge n. 52 del 2021. In particolare, l'articolo 9-septies (in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato) prevede l'obbligo temporaneo – dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 - di possedere ed esibire, a richiesta, la certificazione verde COVID-19 per **coloro che svolgono un'attività lavorativa nel settore privato**, al fine di poter accedere ai luoghi in cui la predetta attività si svolge.

Solo nelle imprese con meno di 15 dipendenti il datore di lavoro può sostituire il lavoratore sospeso. Il decreto prevede infatti che il datore, dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, può sospendere il lavoratore per la durata del contratto di sostituzione e attivare la sostituzione. Comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabile una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

L'obbligo non si applica nei confronti dei soggetti esenti dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica.

L'articolo 4 reca misure urgenti per la **somministrazione di test antigenici rapidi**, prevedendo, al comma 1, con la novella dell'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, la continua operatività sino al 31 dicembre 2021 delle disposizioni in materia di contenimento dei costi ai fini della somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2.

Si stabilisce, altresì, l'obbligo per le farmacie di applicare il **prezzo calmierato** per la somministrazione dei predetti test, così come disposto nel protocollo d'intesa definito tra il Commissario straordinario, il Ministro della salute e le farmacie o le strutture medesime (vd. art. 5, comma 1, decreto-legge n. 105/201), stabilendo anche il relativo regime sanzionatorio. L'applicazione del prezzo calmierato sarà assicurata anche dalle strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi, aderenti al protocollo d'intesa di cui sopra.

L'articolo 7 reca disposizioni volte a **superare le criticità emerse nella gestione del servizio di assistenza ai cittadini per l'uso del Digital Covid Certificate**, atteso che, attualmente, la predetta assistenza è fornita dai due seguenti e diversi servizi di supporto telefonico (cd. call center), gestiti da soggetti diversi, con sovrapposizione del servizio, diseconomia di scala e inefficienza del servizio:

1. numero verde 800 91 24 91/cittadini@dgc.gov.it - per l'assistenza tecnica per l'acquisizione dei certificati verdi, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105;
2. numero verde 1500 - per le informazioni su aspetti sanitari e il rilascio dell'authcode.

L'articolo 8 stabilisce che il Comitato tecnico scientifico, entro il 30 settembre 2021, esprima il proprio parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative, in vista dell'adozione di ulteriori misure e tenendo conto dell'andamento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo di certificazione verde e dell'evoluzione della campagna vaccinale.

L'articolo 9 reca disposizioni di coordinamento, con l'integrazione dell'articolo 9, comma 10-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021, in ordine all'utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19.

L'articolo 10 reca disposizioni finanziarie.